Allegato 1

REGIONE TOSCANA POR FESR TOSCANA 2014 – 2020, AZIONE 1.4.1. sub A) Sostegno alla creazione di start-up innovative

INDICE

1.		FINALITÀ E RISORSE
	1.1	Finalità e obiettivi
	1.2	Dotazione finanziaria
2.		DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ
	2.1	Destinatari/Beneficiari
	2.2	Requisiti di ammissibilità
	2.3	Verifica sui requisiti di ammissibilità
3.		INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI
	3.1	Progetti ammissibili
	3.2	Massimali di investimento
	3.3	Durata e termini di realizzazione del progetto
	3.4	Spese ammissibili
	3.5	Intensità dell'agevolazione
	3.6	Cumulo
4.		MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
4.	4.1	
	4.1 4.2	Soggetto gestore Presentazione della domanda
	4.2 4.3	Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
	4.3	Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda
5.		ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DELLA DOMANDA E CONCESSIONE
	5.1	Modalità di istruttoria e fasi del procedimento
	5.2	Istruttoria di ammissibilità
	5.3	Integrazione documentale e soccorso istruttorio
	5.4	Cause d'inammissibilità
	5.5	Criteri di selezione/valutazione
	5.6	concessione dell'agevolazione
	5.7	Controlli successivi alla presentazione della domanda
	5.8	Rinuncia all'agevolazione
6.	OF	BLIGHI DEI BENEFICIARI
٠.	6.1	Obblighi del beneficiario
_	D =4	

- 7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI
 - 7.1 Modifiche dei progetti e proroga dei termini
 - 7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento
 - 7.3 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.
 - 7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

8.		EROGAZIONI, RENDICONTAZIONI E CONTROLLI
	8.1	Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica
	8.2	Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione
	8.3	Modalità di erogazione dell'agevolazione
	8.4	Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria
	8.5	Verifica finale dei progetti
	8.6	Controlli in loco e ispezioni
	8.7	Integrazione documentale e soccorso istruttorio
9.		REVOCHE, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI
	9.1	Decadenza dell'agevolazione e revoca totale
	9.2	Revoca parziale
	9.3	Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione
	9.4	Rimborso forfettario a carico del beneficiario
	9.5.	Sanzioni
10.		DISPOSIZIONI FINALI
	10.1	Informativa e tutela ai sensi del Regolamento UE/679/2016

Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni finali

ALLEGATI AL BANDO

- A) Scheda tecnica di progetto
- B) Schema di Fideiussione
- C) Definizioni

10.2 10.3

- D) Schema di domanda
- E) Modello dichiarazione intestazioni fiduciarie
- F) Modello dichiarazione cumulo
- G) Modello dichiarazione precedenti penali, illeciti amm.vi e capacità a contrarre
- H) Modello dichiarazione carichi pendenti
 - modello H1 Assenza carichi pendenti;
 - modello H2 Presenza carichi pendenti;
- I) Modello dichiarazione assenza atti sospensivi o interdittivi
- L) Modello dichiarazione dimensione aziendale
- M) Glossario
- N) Strategia di ricerca e innovazione per la Smart Specialisation in Toscana
- O) Modalità di presentazione delle domande
- P) Disposizioni di dettaglio sull'ammissibilità delle spese e modalità di rendicontazione.

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità e obiettivi

Con il presente bando la Regione Toscana intende rafforzare l'innovazione del sistema imprenditoriale toscano, con il sostegno alla costituzione ed il consolidamento di nuove imprese innovative con particolare attenzione a quelle giovanili. Obiettivo è consentire alle imprese innovative di superare le fasi di start up, le difficoltà ad accedere a ulteriori nuovi sviluppi tecnologici, al trasferimento di conoscenze o all'acquisizione di personale altamente qualificato, criticità comuni a tutte le nuove iniziative imprenditoriali.

Pertanto, la Regione Toscana, intende agevolare la realizzazione di progetti di investimento di start-up innovative di nuova costituzione in attuazione della linea di azione 1.4.1 "Sostegno alla creazione ed al consolidamento di start-up innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza e alle iniziative di spin-off della ricerca" del "Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020", attraverso la concessione di agevolazioni nella forma di sovvenzione (contributo in conto capitale), in attuazione della Delibera G. R. n. 565 del 4/05/2020 che approva gli indirizzi per l'attivazione del bando di "Sostegno alla creazione di start-up innovative ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2020".

L'intervento è attivato ed attuato ai sensi:

- del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" o ai sensi della Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;
- del P.R.S. 2016/2020, approvato con Risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 che prevede tra l'altro il Progetto regionale n. 14 "Ricerca, sviluppo e innovazione" e il progetto n. 16 Giovanisì;

Il bando è emanato nel rispetto dei principi di cui all'art. 12¹ della legge n. 241/1990.

Il bando è emanato ai sensi della L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla I.r. 71/2017" e nel rispetto dei principi generali di cui al D.Lgs. n. 123/1998.

L'investimento oggetto dell'agevolazione deve essere realizzato e localizzato nel territorio della Regione Toscana.

Priorità tecnologiche

In linea con la "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" (DGR 204/2019) saranno finanziati progetti legati alle priorità tecnologiche orizzontali (ICT e fotonica, fabbrica intelligente, chimica e nanotecnologie) e progetti che prevedono

Art. 12 L. 241/1990 "1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relati agli interventi di cui al medesimo comma 1".

l'utilizzo di applicazioni tecnologiche e organizzazioni aziendali coerenti con la Strategia Industria 4.0, ai sensi della Decisione G. R. n. 20 del 11.04.2016.

Sono ammissibili le iniziative nei settori che rientrano nelle sezioni della Classificazione delle attività economiche ATECO ISTAT 2007, come individuati con Delibera di GR n. 149 del 04/03/2013.

Per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

1.2 Dotazione finanziaria

Le risorse finanziarie disponibili per l'attivazione dell'intervento sono quelle disponibili sui capitoli 51796, 51797 e 51798 del bilancio 2020/2022, annualità 2020, che saranno incrementate con le risorse che si renderanno disponibili con l'iscrizione in bilancio della riserva di efficacia prevista per l'azione 1.4.1., fino alla concorrenza di Euro 1.500.000,00, così come previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2020.

Le risorse finanziarie potranno, altresì, essere integrate attraverso dotazioni aggiuntive al fine di aumentarne l'efficacia dell'intervento finanziario e tramite apposito provvedimento.

2. DESTINATARI/BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Destinatari/Beneficiari

Possono presentare domanda:

- Micro e Piccole Imprese innovative, ai sensi dell'art. 25 DL 179/2012, la cui costituzione è avvenuta nel corso dei dodici mesi precedenti alla data di presentazione dell'istanza di finanziamento;
- Persone fisiche che costituiranno l'impresa entro sei mesi dalla data di comunicazione di concessione del contributo effettuata dall'Organismo Intermedio;; l'impresa dovrà avere le caratteristiche previste dall'art. 25 DL 179/2012 e dovrà essere iscritta presso l'apposita sezione del Registro Imprese presso la CCIAA territorialmente competente.

Si definisce "innovativa" l'impresa che possiede i requisiti di cui all'art. 25 comma 2 del DL 179/2012

2.2 Requisiti di ammissibilità

I requisiti di ammissibilità sono definiti nel rispetto della l.r. n. 71/2017 e ss.mm.ii.

Il richiedente, oltre ai requisiti indicati al punto 2.1 deve possedere i seguenti ulteriori requisiti di ammissibilità.

<u>Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda</u> (ad eccezione del requisito di cui al punto 3., che sarà verificato tramite la consultazione del DURC ON LINE in fase di istruttoria, come da normativa specifica sintetizzata nel glossario):

- 1. iscritte nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012;
- 2. avere sede o unità locale destinataria dell'intervento nel territorio regionale; la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale; per le imprese prive di sede o unità locale in Toscana al momento della domanda, detto requisito deve sussistere al momento del pagamento a titolo di anticipo/a saldo. In ogni caso l'investimento per il quale si richiede l'agevolazione deve essere realizzato esclusivamente in Toscana e le spese sostenute devono essere relative esclusivamente alla sede o unità locale destinataria dell'intervento come verificabile dalle informazioni contenute sui singoli giustificativi di spesa e dalla eventuale ulteriore documentazione contenuta nella rendicontazione finale di spesa;
- 3. essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori o essere in possesso della certificazione che attesti la sussistenza e l'importo di crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni e verificabile attraverso il DURC di importo almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati da parte del medesimo soggetto² (DURC). Il soggetto richiedente che al momento della presentazione della domanda non ha sede o unità operativa in Toscana ma in altro Stato dell'UE è tenuto a produrre la documentazione equipollente al DURC secondo la legislazione del Paese di appartenenza;
- 4. non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coattiva, liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, concordato preventivo, concordato preventivo con continuità aziendale, accordo di ristrutturazione dei debiti, ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge Fallimentare e da altre leggi speciali, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
- 5. ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001³:
 - a) possedere capacità di contrarre ovvero non essere stato oggetto di sanzione interdittiva o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione⁴;
 - b) non essere destinatario di sentenze di condanna né di misure cautelari per gli illeciti amministrativi dipendenti dai reati di cui al citato d.lgs. n. 231/2001;
- 6. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti (secondo la legislazione italiana e risultanti dal certificato generale del casellario giudiziale⁵ o da documentazione equipollente dello Stato in cui è stabilita l'impresa)⁶:
 - a) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione):
 - associazione per delinquere,
 - associazione per delinquere di stampo mafioso,
 - traffico illecito di rifiuti,

Art. 13 bis, comma 5 D.L. n. 52/2012 e D.M. 13 marzo 2013 e D.M. 14 gennaio 2014.

D.Lgs. 08-06-2001 n. 231 ("Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità qiuridica")

⁴ Art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231. Da verificare attraverso il casellario giudiziale delle sanzioni amministrative ex D.Lgs. 231/2001 ex art 9, comma 2, lett. c) Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato (artt.31 e 32 D.P.R. 313/2002)

⁵ Casellario giudiziale delle persone fisiche ex art. 39 del D.P.R. 313/2002

Per il sistema UE vedere D.Lgs. 12/05/2016, n. 75

- · associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope,
- corruzione,
- peculato,
- frode⁷, compresi i reati contro il patrimonio commessi mediate frode, di cui al Titolo XIII, Capo II, del Codice Penale;
- terrorismo,
- riciclaggio,
- sfruttamento del lavoro minorile;
- b) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (anche se hanno beneficiato della non menzione) in materia:
 - di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (reati tributari ai sensi del D.Lgs. n. 74/2000)
 - ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche (D.lgs. n. 152/2006 e L. n. 68/2015);
- c) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per le seguenti gravi fattispecie di reato in materia di lavoro individuate ai sensi della Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato):
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs. 24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali (di cui all'art. 2, commi 1 e 1 bis del d.l. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983); omesso versamento contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie (art. 37 L. 689/1981);
- d) condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale.

Per i requisiti di cui al punto 7, lett. a), b), c), e d), il richiedente è tenuto ad indicare tutte le condanne penali riportate. In ogni caso non rilevano i reati per i quali sia intervenuta la riabilitazione, la estinzione del reato dopo la condanna⁸ o in caso di revoca della condanna medesima o la depenalizzazione;

⁷ Art. 325 TFUE (Trattato Funzionamento Unione Europea)

⁸ Con riferimento alla riabilitazione ed estinzione del reato occorre produrre la relativa Ordinanza di Declaratoria del Tribunale emessa precedentemente alla presentazione della domanda.

- 7. rispettare le norme in materia di contrasto del lavoro nero e sommerso⁹ e per tale motivo, non essere stato oggetto, nell'ultimo biennio, di provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale o di provvedimenti interdittivi alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche;¹⁰
- 8. possedere la "dimensione" di micro e piccola impresa;
- 9. non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17, comma 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55; e a tal proposito dovrà comunicare alla Regione la composizione della compagine societaria e fornire ogni altra informazione ritenuta necessaria dall'Amministrazione;
- 10. non avere (legale rappresentante) procedimenti penali in corso di definizione e/o non aver riportato sentenze non ancora definitive per le fattispecie di cui alla Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. Caporalato) ed, in particolare:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies D. Lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I D. Lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D. Lgs. 24/2014 e D. Lgs. 345/1999);
 - omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983);
 - omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981).

In merito a tale requisito, il richiedente è tenuto ad indicare tutti i procedimenti penali pendenti ed in corso di definizione e/o le sentenze non ancora definitive; detto requisito sarà verificato non ai fini dell'ammissibilità della domanda, ma ai fini dell'erogazione dell'agevolazione concessa che, in caso di esito positivo, verrà sospesa fino alla definizione del procedimento giudiziario;

- 11. essere impresa attiva, detto requisito dovrà sussistere al momento della presentazione della domanda di erogazione a titolo di anticipo/a saldo;
- 12. possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare; la verifica verrà effettuata mediante valutazione di:
 - a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio);
 - b. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto).

L'accesso ai bandi è garantito a tutte quelle imprese che dimostrino di rispettare entrambi i requisiti.

a. Adeguatezza patrimoniale (compartecipazione al rischio)

⁹ Art. 25, L.R. n. 71/2017

¹⁰ Art. 14 D.Lgs. n. 81/2008

Il primo fattore è espresso dal seguente parametro:

PN / (CP-C) > 0.1

dove

PN = patrimonio netto dell'impresa quale risultante dall'ultimo bilancio depositato alla data di presentazione della domanda. Eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.) saranno portati a decurtazione del patrimonio netto. Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio il PN si desume sulla base dei valori di stato patrimoniale indicati nell'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2424 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante dell'impresa attestante la veridicità dei dati in esso contenuti.

CP = somma dei costi complessivi di progetto relativi all'impresa indicato in domanda;

C = importo del contributo richiesto dall'impresa

Tenuto conto che le imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda non devono essere costituite da più di 12 mesi, in luogo del PN si considera il valore del capitale sociale risultante dall'atto costitutivo per la parte effettivamente versata alla data della domanda.

Ad incremento di PN potranno essere considerati:

- I) qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato alla data della domanda risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro, potrà essere assunto l'intero ammontare di capitale sociale deliberato purché in tal caso accompagnato da dichiarazione di impegno dei soci all'integrale versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- II) eventuali crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A dello Stato Patrimoniale ex art. 2424 C.C.), accompagnati da dichiarazione di impegno dei soci al versamento prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione;
- III) un eventuale aumento di capitale che risulti deliberato e attestato da atto notarile depositato presso il Registro Imprese della CCIAA, ai sensi del Codice Civile, alla data di presentazione della domanda;
- IV) eventuali versamenti in conto capitale effettuati dai soci e , risultanti da contabile bancaria.

I versamenti di cui ai precedenti punti dovranno risultare effettuati, nella misura in cui abbiano concorso al soddisfacimento del parametro, antecedentemente alla prima richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione, e non potranno essere sostituiti, neppure parzialmente, da eventuali utili nel frattempo prodotti dall'impresa e non distribuiti. Il mancato adempimento di quanto sopra comporterà il venire meno di uno dei requisiti essenziali richiesti per l'accesso al bando.

b. Affidabilità finanziaria (capacità di copertura finanziaria del progetto)

Il secondo indice utilizzato per valutare l'affidabilità finanziaria delle imprese partecipanti ai bandi è il sequente:

Dove:

EBITDAn = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti all'ultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

EBITDAn-1 = Differenza fra valore e costi della produzione (totale A-B conto economico ex art. 2425 C.C.) + ammortamenti e svalutazioni (voce B10 conto economico ex art. 2425 C.C.) riferiti al penultimo bilancio approvato prima della presentazione della domanda

F = finanziamento deliberato per la copertura finanziaria del progetto CP = Costo del progetto presentato

C = Ammontare dell'incentivo pubblico richiesto

Per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o non obbligate alla redazione del bilancio i valori economici sono desunti sulla base dei parametri di impresa indicati nelle ultime due dichiarazione dei redditi presentate prima della domanda ovvero, ove non presenti (imprese in contabilità semplificata, liberi professioni), sulla base di un prospetto redatto ai sensi dell'art. 2425 C.C. allegato a dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR n. 445/2000 dal legale rappresentante attestante la veridicità dei dati in esso contenuti. Le imprese che, alla data di presentazione della domanda, dispongano di un unico bilancio depositato ovvero, per le imprese non obbligate alla redazione del bilancio, che abbiano presentato un'unica dichiarazioni dei redditi, non effettueranno alcuna ponderazione e faranno pertanto riferimento esclusivamente ai valori risultanti dall'unico esercizio contabile disponibile, oltre all'eventuale finanziamento esterno. Tenuto conto che le imprese beneficiarie alla data di presentazione della domanda non devono essere costituite da più di 12 mesi e che, quindi, alla data di presentazione della domanda, non dispongono ancora di bilanci depositati o dichiarazioni dei redditi presentate, dovranno far conto esclusivamente su finanziamenti deliberati per la copertura finanziaria dell'investimento.

- 13. rispettare le disposizioni sul cumulo secondo la normativa vigente al momento dell'emanazione del bando;
- 14. per le imprese con codici ATECO appartenenti alle divisioni C10, 11 e 12 occorre che i prodotti agricoli trasformati e/o commercializzati negli impianti finanziati siano di provenienza diretta da produttori agricoli primari per una quota inferiore al 51% della quantità totale annua trasformata e commercializzata nell'impianto medesimo.

2.3 Verifica sui requisiti di ammissibilità

Sui requisiti di ammissibilità saranno effettuate:

verifiche d'ufficio con controllo puntuale dei requisiti di cui ai punti 1), 2), 3),
 4);

• verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (80%) del possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14) del medesimo paragrafo 2.2.

Nel caso in cui il richiedente risulti iscritto nell'elenco delle "Imprese con rating di legalità"¹¹ **non è richiesta** la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai punti 5), 6) e 7).

Il possesso di tutti i requisiti di cui al precedente paragrafo 2.2, ad eccezione di quelli di cui ai punti 1), 2), 3) e 4), è attestato dal richiedente mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, compilando le apposite dichiarazioni contenute nello schema di domanda allegato al presente bando o nei modelli allegati allo stesso.

3. INTERVENTI FINANZIABILI E SPESE AMMISSIBILI

3.1 Progetti ammissibili

Con il presente bando si intende sostenere Progetti di costituzione e/o rafforzamento di start up innovative.

Saranno finanziati esclusivamente progetti legati alle priorità tecnologiche orizzontali indicate dalla "Strategia di Ricerca e Innovazione per la Smart Specialisation in Toscana" di cui al paragrafo 1.1.

I soggetti di cui al paragrafo 2.1 che intendono realizzare un progetto di investimento sul territorio della Regione Toscana in forza delle agevolazioni previste dal presente bando, presentano, unitamente alla domanda di aiuto una specifica proposta progettuale (scheda tecnica di progetto) che comprende:

	relazione descrittiva del progetto
	prospetto dei costi per voci di spesa
$\overline{}$	-i finii- (fi-/:ii-)

□ piano finanziario (fonti/impieghi).

3.2 Massimali d'investimento

Il costo totale ammissibile del progetto presentato a valere sul presente bando non deve essere inferiore a \in 20.000,00 e superiore a \in 100.000,00 pena l'inammissibilità della domanda.

3.3 Durata e termini di realizzazione del progetto Termine iniziale

L'inizio del progetto è stabilito convenzionalmente nel primo giorno successivo alla data di comunicazione di concessione dell'aiuto.

Rispetto al suddetto termine, i beneficiari dei contributi hanno la facoltà di dare inizio al progetto in data anteriore, fino al giorno successivo alla data di presentazione della domanda. L'inizio anticipato del progetto è una facoltà a completo beneficio del richiedente e non influisce sul termine finale stabilito per la realizzazione del programma di investimento.

Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 - MEF-MISE - Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti

In caso di inizio anticipato il beneficiario deve dare comunicazione della scelta fatta entro 30 giorni dalla data di comunicazione di concessione dell'aiuto.

Termine finale

I progetti ammessi dovranno essere realizzati entro 18 mesi dalla data di comunicazione di concessione dell'aiuto e comunque non oltre il 31.12.2022.

Eventuali proroghe dei tempi di realizzazione possono essere richieste con istanza adeguatamente motivata al soggetto gestore, una sola volta e per un massimo di 2 mesi. Le istanze di proroga, da presentarsi prima della scadenza del termine finale previsto per la realizzazione del progetto e non oltre il termine del 30/09/2022, verranno valutate dal soggetto gestore e accolte qualora siano riscontrabili eventi eccezionali, non prevedibili al momento della presentazione della domanda di aiuto e non dipendenti dalla volontà dell'impresa.

I soggetti beneficiari hanno l'obbligo di mantenere l'investimento oggetto di agevolazione e l'unità produttiva localizzata in Toscana, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 71/2017, per otto anni successivi all'erogazione del saldo.

3.4 Spese ammissibili

Sono ammesse le spese sostenute a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda. Conseguentemente anche la data di sottoscrizione di contratti, di conferme d'ordine o, in mancanza, di emissione di fatture deve essere successiva al giorno di presentazione della domanda.

I costi ammissibili, ulteriormente dettagliati nelle "Linee guida per l'ammissibilità della spesa e per la relativa rendicontazione", in allegato P al presente Bando, sono le spese per investimenti materiali e immateriali, oltre a quelle per il capitale circolante, e precisamente:

- spese sostenute per l'acquisto di impianti, macchinari, attrezzature e altri beni funzionali all'attività di impresa (immobilizzazioni materiali);
- spese per la realizzazione di opere murarie connesse all'investimento, queste ultime nel limite del 50% delle stesse ed escluso l'acquisto di fabbricati esistenti;
- i costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;
- i costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;
- i costi per i servizi di consulenza e di supporto all'innovazione;
- le spese di personale impiegato in attività di innovazione in possesso di adeguata qualificazione (laurea di tipo tecnico-scientifico o esperienza almeno quinquennale nel campo dell'innovazione);
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- spese per capitale circolante nella misura del 30% del programma di investimento ammesso: spese di costituzione così come definite dal Codice Civile, spese generali (utenze e affitto), scorte.

Il costo ammissibile imputabile alla categoria <u>spese di personale</u> deve essere determinato, nel caso di lavoratori subordinati, applicando le tabelle standard di costi unitari ai sensi della DGRT n. 611 del 13/05/2019.

Con riguardo ai <u>costi per servizi di consulenza</u>, l'impresa sceglie liberamente il fornitore o i fornitori dei servizi che intende utilizzare per la realizzazione del progetto d'investimento. Sono esclusi i fornitori che fanno parte del gruppo ossia che sono direttamente controllate e collegate o controllanti rispetto all'impresa che effettua la domanda, come dettagliato nelle "Linee guida per l'ammissibilità della spesa e per la relativa rendicontazione".

Il fornitore deve essere dotato di attrezzature idonee al servizio da erogare, avere un esperienza documentata nello specifico ambito tecnico scientifico oggetto della consulenza e/o impiegare personale qualificato, di norma, con esperienza almeno triennale nella tematica oggetto dell'intervento. Il fornitore deve inoltre possedere i requisiti specifici indicati nel "Catalogo"approvato con decreto dirigenziale n. 1389 del 30/03/2016.

Le prestazioni di consulenza dovranno essere giustificate, sia in fase di presentazione del progetto d'investimento, che di rendicontazione delle attività, in termini di giornate di consulenza. Il costo giornaliero degli esperti incaricati, riconoscibile ai fini contributivi, non potrà superare i parametri indicati nei tariffari professionali e in assenza di detti tariffari i massimi indicati nelle "Linee guida per l'ammissibilità della spesa e per la relativa rendicontazione" in allegato P al presente Bando.

Gli investimenti devono essere funzionalmente collegati all'attività economica ammissibile e regolarmente iscritti in bilancio.

I costi delle prestazioni fornite dal titolare di ditta individuale (o dello studio professionale) o dagli amministratori e soci dell'impresa, possono essere rendicontati tra le spese di personale e per la parte di effettivo impiego nel progetto oggetto dell'agevolazione (senza che rilevi, a tal proposito, la forma contrattuale del rapporto), se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) se il/i titolare/i, amministratore/i e soci svolgono attività riconducibili ad attività descritte nel progetto;
- 2) fino ad un massimo del 10% del costo complessivo del progetto.

In generale non sono ammessi a contributo:

- a) i giustificativi di spesa pagati in contanti o con altre forme di pagamento di cui non può essere dimostrata la tranciabilità;
- b) i giustificativi di spesa parzialmente quietanzati in sede di rendicontazione finale;
- c) gli oneri di fidejussione connessi alla richiesta di erogazione a titolo di anticipazione;
- d) gli interessi debitori, le commissioni per operazioni finanziarie, le perdite di cambio e gli altri oneri meramente finanziari, le ammende e le penali;
- e) gli investimenti in attivi materiali e immateriali ceduti all'impresa dai soci o dagli amministratori dell'impresa stessa o dai loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado. Se, invece, gli attivi materiali, immateriali e le consulenze sono di proprietà di, o prestate da, società nella cui compagine sociale siano presenti i soci o gli amministratori dell'impresa beneficiaria o i loro coniugi o parenti ed affini entro il secondo grado le spese sono ammissibili in proporzione alle quote di partecipazione nell'impresa fornitrice degli altri soci. La rilevazione della sussistenza di queste condizioni si effettua a partire dai dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda;
- f) le spese di locazione riferite a giustificativi di spesa emessi da soci/amministratori del soggetto beneficiario o da coniugi/parenti/affini entro il secondo grado degli stessi, nonché da società controllate, controllanti o collegate rispetto al soggetto beneficiario, per la quota di costo riferibile al rapporto di cointeressenza esistente tra locatore e locatario.

Qualora in sede di rendicontazione siano presentate fatture con spese esposte parzialmente ammissibili, è ritenuta ammissibile la spesa corrispondente al pagamento parziale a condizione che sia accompagnata da una quietanza non generica che chiarisca

quali siano le spese evidenziate in fattura che sono realmente pagate, e ferma restando la necessità di integrale quietanza della componente fiscale se presente.

Per quanto non disciplinato dal presente bando si rinvia alle Linee guida per l'ammissibilità della spesa e per la relativa rendicontazione" in allegato P al presente Bando.

3.5 Intensità dell'agevolazione

L'agevolazione è concessa nella forma di contributo in conto capitale a fondo perduto pari al 50% della spesa ritenuta ammissibile a seguito di valutazione. L'importo massimo di contributo concedibile a ciascun beneficiario è di 50.000,00 euro.

3.6 Cumulo

L'intervento previsto è cumulabile con altre agevolazioni concesse come Aiuti di Stato (definiti ai sensi degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), con contributi a titolo di "de minimis" (Reg. n. 1407/2013) o con Fondi UE a gestione diretta, che non costituiscono Aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

- sempre, se riguardano costi ammissibili diversi individuabili;
- fino alle intensità di aiuto più elevate previste dal capo III del Reg. 651/2014, da altri regolamenti di esenzione o da altre decisioni della Commissione, se invece riguardano gli stessi costi ammissibili individuabili, in tutto o in parte coincidenti.
- Fino al massimale di 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari con aiuti «de minimis» concessi a norma di altri regolamenti «de minimis».

4. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

4.1 Soggetto gestore

Ai sensi della L.R. 28/2008 e ss. mm. ii. il soggetto gestore del presente bando è Sviluppo Toscana S.p.A.

4.2 Presentazione della domanda

La domanda di agevolazione è <u>redatta esclusivamente on line</u>, previo rilascio delle credenziali di accesso al sistema informativo, a partire dalle ore 9.00 del 14 settembre 2020.

Le istruzioni per il rilascio delle credenziali sono disponibili al seguente indirizzo: https://sviluppo.toscana.it/bandi.

La domanda consiste nel documento in formato pdf generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana S.p.A al momento di chiusura della compilazione, comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente¹² da parte del legale rappresentante del soggetto destinatario/beneficiario, rientrante tra i soggetti indicati al paragrafo 2.1 del presente Bando e completo di tutti i documenti

A tale proposito si informa che con Deliberazione CNIPA 45/09, sono state introdotte modifiche nei formati di firma digitale dei documenti, con utilizzo di nuovi algoritmi. Pertanto dall'1/07/2011 l'unico algoritmo valido per la firma digitale è quello denominato SHA-256 supportato dalle ultime versioni di Dike e altri applicativi conformi al regolamento CNIPA. Le domande di aiuto firmate digitalmente con algoritmi non conformi alla Deliberazione CNIPA sopracitata (SHA-1) non saranno pertanto ritenute ammissibili.

obbligatori descritti all'interno del paragrafo 4.3 e conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste, nonché comprensivo di tutte le dichiarazioni/schede presenti online e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti destinatari/beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda di aiuto.

Le dichiarazioni all'interno della domanda sono rese nella forma dell'autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e con le responsabilità di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso. La firma digitale dovrà essere apposta utilizzando dispositivi conformi alle Regole tecniche previste in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali (per ogni informazione: https://www.agid.gov.it/agendadigitale/infrastrutture-architetture/firme-elettroniche/spftware-verifica).

La domanda di aiuto deve essere redatta esclusivamente on-line e si considera presentata solo ed esclusivamente se inoltrata per via telematica sul sistema informatico di Sviluppo Toscana secondo le modalità descritte nei successivi paragrafi.

La domanda di aiuto è soggetta al pagamento dell'imposta di bollo pari a Euro 16,00. Tale adempimento viene assolto mediante versamento a intermediario convenzionato con l'Agenzia delle Entrate, che rilascia la marca dotata di numero di identificazione da indicare nella domanda di aiuto. L'applicazione della marca da bollo sulla domanda di aiuto deve essere effettuata inserendo il numero e la data nell'apposito campo della scheda "Dati di domanda" presente sul sistema.

La domanda si considera pervenuta contestualmente alla presentazione della domanda online.

La modulistica da compilare al fine della presentazione della domanda sarà integrata sul sistema informatico **https://sviluppo.toscana.it/bandi** ovvero resa disponibile sullo stesso, nel caso debba essere compilata separatamente e poi caricata sul sistema in upload.

Non è ammissibile la domanda presentata fuori termine, la domanda non sottoscritta digitalmente, la domanda sottoscritta da persona non titolata alla firma, la domanda sottoscritta da soggetto diverso rispetto a quello a nome del quale la stessa e redatta, la domanda non corredata delle informazioni e dichiarazioni richieste nonchè della documentazione obbligatoria richiesta, ovvero redatta e/o inviata secondo modalita non previste dal presente bando, la domanda di aiuto firmata digitalmente con algoritmo non conforme alla Deliberazione CNIPA 45/09 (SHA-1) chiave non abilitata alla firma.

La DOMANDA, da predisporre sul sito del soggetto gestore, dovrà essere redatta in lingua italiana.

I dettagli inerenti le modalità di presentazione delle domande sono contenuti all'interno del documento "Istruzioni per la presentazione della domanda", di cui all'Allegato O del Bando.

Gli indirizzi di posta elettronica per eventuali informazioni inerenti i contenuti del bando sono i seguenti: **startupinnovative@sviluppo.toscana.it**

Si precisa che per il supporto alla compilazione e per le problematiche di tipo tecnico l'indirizzo di posta elettronica è **supportostartupinnovative@sviluppo.toscana.it**

4.3 Dichiarazioni e documentazione a corredo della domanda

La domanda di aiuto è il documento in formato PDF, generato in automatico dal sistema informatico di Sviluppo Toscana al momento di chiusura della compilazione e comprensiva di tutte le dichiarazioni/schede presenti on-line, firmato digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario di cui al paragrafo 2.1 del Bando, e completo di tutti i documenti obbligatori descritti *nei* seguenti paragrafi, conformi, nei contenuti e nelle modalità, alle indicazioni previste e di tutti gli eventuali ulteriori documenti che i soggetti beneficiari intendono allegare in sede di presentazione della domanda (All. D).

1. MODELLO DI DOMANDA contenente le seguenti dichiarazioni rilasciate ai sensi del DPR n. 445/2000 :

DICHIARAZIONE DELLA DIMENSIONE AZIENDALE

DICHIARAZIONE DI INTESTAZIONE FIDUCIARIA

DICHIARAZIONE DI CUMULO

<u>DICHIARAZIONE DEI PRECEDENTI PENALI e DICHIARAZIONE DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI e CAPACITÀ A CONTRARRE</u> ai sensi dell' art. 9, comma 2, lettera c), D.Lgs. 08-06-2001 n. 231

DICHIARAZIONE DEI CARICHI PENDENTI¹³

DICHIARAZIONE IN MERITO ALL'ASSENZA DI ATTI SOSPENSIVI E INTERDITTIVI

2. La domanda di aiuto contiene la SCHEDA TECNICA DI PROGETTO <u>-PIANO FINANZIARIO- e la SCHEDA PER LA RILEVAZIONE DEGLI INDICATORI, illustrativi del progetto.</u>

3. Documentazione a corredo della domanda

A corredo della domanda occorre inviare la seguente documentazione:

BUSINESS PLAN redatto secondo il modello reso disponibile on-line;

<u>PREVENTIVI, BOZZE DI CONTRATTO e LETTERE DI INCARICO</u> in copia conforme, completi di data, intestati al richiedente, redatte su carta intestata del fornitore con l'indicazione del prezzo offerto al netto di IVA e sconti;

DOCUMENTAZIONE ECONOMICA:

- situazione economica e patrimoniale di periodo
- conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-programma;
- per le persone fisiche: idonea relazione tecnica, illustrativa dell'andamento prospettico dell'impresa, contenente precedenti esperienze dei soci e degli amministratori dell'impresa beneficiaria; prospettive di sviluppo con indicazione delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa;
- -Per le sole persone fisiche conto economico previsionale relativo all'anno successivo all'esercizio in corso o post-investimento con indicazione delle precedenti esperienze

¹³Ai sensi della *Decisione di Giunta regionale n. 4 del 25/10/2016 (c.d. caporalato)*

professionali dell'imprenditore o dei soci promotori, delle motivazioni che sono alla base della nuova iniziativa e delle prospettive di sviluppo;

DICHIARAZIONE SULLA PROVENIENZA DEI PRODOTTI AGRICOLI

che dev'essere presentata da ciascuna impresa avente codici ATECO appartenenti alle divisioni 10, 11 e 12 e sottoscritta digitalmente dal relativo legale rappresentante.

In caso di imprese prive di sede o unità operativa in Toscana al momento della presentazione della domanda <u>DICHIARAZIONE DI IMPEGNO RELATIVO ALL'ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE della CCIAA territorialmente competente</u>, in relazione alla sede o unità locale destinatarie dell'intervento, firmata digitalmente dal Legale rappresentante dell'impresa (v. modello allegato)

In caso di necessità di incremento del PN ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 2.2 punto 12 lettera a), dovranno essere presentati obbligatoriamente – secondo le casistiche – i seguenti documenti di cui alle lettere a), b), c), d):

- a) qualora l'ammontare del capitale sociale effettivamente versato risulti non sufficiente a soddisfare il rispetto del parametro di adeguatezza patrimoniale di cui al punto 12 del paragrafo 2.2 del presente Bando, DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI ALL'INTEGRALE VERSAMENTO PRIMA DELLA RICHIESTA DI EROGAZIONE, ANCHE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE (caso I del paragrafo 2.2 punto 12 lettera a);
- b) DICHIARAZIONE DI IMPEGNO DEI SOCI AL VERSAMENTO DI EVENTUALI CREDITI ANCORA DOVUTI (VOCE A DELLO STATO PATRIMONIALE EX ART. 2424 C.C.) prima della richiesta di erogazione, anche a titolo di anticipazione (caso II del paragrafo 2.2 punto 12 lettera a);
- c) COPIA DELL'ATTO NOTARILE DI AUMENTO DI CAPITALE DEPOSITATO PRESSO LA CCIAA territorialmente competente, ed attestante, ai sensi del Codice civile, l'aumento di capitale deliberato (caso III del paragrafo 2.2 punto 12 lettera a);
- d) COPIA DELLE CONTABILI BANCARIE ATTESTANTI IL VERSAMENTO EFFETTUATO in caso di versamenti in conto capitale effettuati da soci (caso IV del paragrafo 2.2 punto 12 lettera a).

Saranno considerate inammissibili, secondo il dettato del paragrafo 5.4, le domande prive anche di un solo documento richiesto dal presente paragrafo del Bando.

La Regione Toscana si riserva la facoltà di **richiedere integrazioni sulla documentazione presentata** secondo le specifiche di cui al successivo paragrafo 5.4.

Una volta presentata la domanda sul sistema informatico non è ammessa la possibilità di presentare alcuna documentazione aggiuntiva se non espressamente richiesto ai sensi del capoverso precedente.

5.1 Modalità di istruttoria e fasi del procedimento

La selezione delle richieste di agevolazione avverrà con la procedura a sportello di tipo valutativo , sulla base dei criteri più sotto riportati e tenuto conto del business plan presentato dall'impresa. La graduatoria dei progetti ammissibili sarà pubblicata mensilmente.

L'attività istruttoria regionale è svolta dal Settore Politiche di Sostegno alle imprese della Direzione Attività Produttive avvalendosi di Sviluppo Toscana quale Organismo Intermedio individuato con apposito atto del Dirigente Responsabile del Settore stesso.

L'<u>iter procedimentale</u> delle domanda si articola nelle seguenti fasi:

- istruttoria di ammissibilità (v. paragrafo 5.2).

In relazione alla suddetta istruttoria verranno esaminate le cause di inammissibilità della domanda (v. paragrafo 5.4), vale a dire cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione;

- **valutazione** (v. paragrafo 5.5)

I progetti verificati ammissibili a seguito dell'istruttoria sopra menzionata verranno valutati in base a specifici criteri di selezione;

- concessione dell'agevolazione (v. paragrafo 5.6).

5.2 Istruttoria di ammissibilità

Il richiedente deve <u>possedere alla data di presentazione della domanda tutti i requisiti di ammissibilità</u> (ad eccezione del requisito di cui al punto 3 del paragrafo 2.2 verificabile durante l'iter istruttorio).

Nella fase istruttoria verranno <u>esaminate le cause di inammissibilità della domanda</u> (v. paragrafo 5.4), vale a dire <u>le cause che impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di valutazione</u>

L'istruttoria di ammissibilità è diretta ad accertare:

- la corretta presentazione della domanda secondo le modalità stabilite all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato O del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- la completezza della domanda e della documentazione allegata stabilita come obbligatoria dal paragrafo 4.3 del Bando;
- la sussistenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) del paragrafo 2.2 del Bando;
- la sussistenza, alla data di presentazione della domanda, dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), e 4) del paragrafo 2.2 del Bando;
- il rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando.

5.3 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di istruttoria di ammissibilità e/o di valutazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, <u>il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in 10 gg. dal ricevimento della richiesta delle stesse.</u>

In questo caso, i termini si intendono sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a trenta giorni¹⁴.

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di domanda.

Non potranno in nessun caso essere richiesti ad integrazione documenti previsti dal paragrafo 4.3 come obbligatori e non presentati con la domanda.

5.4 Cause di inammissibilità

Costituiscono cause di non ammissione al beneficio, immediatamente verificabili:

- I) la mancata presentazione della domanda secondo i termini e le modalità stabiliti, all'interno del paragrafo 4.2 del presente Bando e dell'Allegato S del Bando, compreso il rispetto delle modalità di sottoscrizione della domanda e dei documenti, elencati al paragrafo 4.3 del Bando, la cui sottoscrizione è prevista come obbligatoria;
- **II)** la mancanza anche di uno solo dei documenti stabiliti come obbligatori all'interno del paragrafo 4.3 del Bando;
- **III)** l'assenza del requisito di ammissibilità previsto al punto 3) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- **IV)** l'assenza, alla data di presentazione della domanda, anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti ai punti 1), 2), e 4) di cui al paragrafo 2.2 del Bando;
- **V)** rispetto dei massimali di investimento di cui al paragrafo 3.2 del Bando.

Le cause di inammissibilità costituiscono motivo di improcedibilità e impediscono alla domanda di accedere alla successiva fase di selezione/valutazione.

5.5 Criteri di selezione/valutazione

Tutte le proposte progettuali, che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria di ammissibilità, saranno oggetto di valutazione da parte di un Segretariato/comitato tecnico costituito presso Sviluppo toscana spa sulla base dei seguenti criteri di valutazione definiti con delibera di Giunta regionale n. 565/2020, composto da esperti esterni alla Amministrazione.

¹⁴ Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

a) Criteri di selezione

Sono previsti i seguenti criteri di selezione e punteggi minimi e massimi ottenibili:

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggi o fase valutativ a	Punteggio minimo	Punteggio massimo
	Novità del progetto imprenditoriale rispetto al contesto territoriale, socio ed economico in cui va ad insediarsi	Fino a 16	20	30
1 – Grado di innovazione del progetto	Contributo del progetto imprenditoriale alla ricerca ed applicazione di soluzioni organizzative e gestionali capaci di rispondere a nuove esigenze di natura sociale nonché di generare un impatto sociale misurato o misurabile da indicatori	Fino a 6		
	Contributo del progetto imprenditoriale all'avanzamento delle conoscenze, delle competenze e delle tecnologie aziendali	Fino a 8		
2 – Validità tecnica del progetto	Chiarezza e dettaglio della proposta progettuale, con particolare riferimento alle attività previste, ai tempi e agli obiettivi	Fino a 20	12	20
3 – Sostenibilità economico-finanziaria del progetto	Pertinenza e congruità delle spese previste e degli obiettivi del progetto	Fino a 10	12	20
	Attendibilità delle ricadute economiche del progetto	Fino a 10		
4 – Potenzialità del	Analisi del mercato di riferimento e posizionamento	Fino a 10	10	20
mercato di riferimento	Efficacia e coerenza delle strategie di prodotto/servizio, prezzo, comunicazione e distribuzione	Fino a 10		

Criterio di selezione	Parametri di valutazione	Punteggi o fase valutativ a	Punteggio minimo	Punteggio massimo
5 – Competenze dei proponenti	Esperienze e competenze professionali, rapportate alla dimensione e complessità del progetto imprenditoriale proposto	Fino a 10	6	10
Punteggio complessivo			60	100

Per poter essere ammesso al finanziamento il progetto dovrà ricevere il punteggio minimo previsto per ciascun criterio. I progetti che conseguiranno il punteggio minimo complessivo indicato saranno compresi, per ciascun bando previsto, nella graduatoria dei progetti finanziabili.

b) Criteri di premialità

Solo le proposte progettuali che, in relazione a ciascun criterio di selezione raggiungeranno un punteggio uguale o superiore al minimo richiesto, totalizzando un punteggio uguale o superiore a 60 punti in relazione alla somma dei punteggi riferiti a ciascun criterio di selezione, saranno oggetto di verifica ai fini dell'attribuzione dei seguenti punteggi di premialità.

- · l'impresa contribuisce alla risoluzione delle criticità territoriali e/o sociali (aree di crisi, ai sensi della Delibera G.R. n. 199/2015): **5 Punti**;
- l'impresa è localizzata nel Parco agricolo della Piana come individuato ai sensi della Delibera Consiglio Regionale n. 61 del 16/07/2014: **5 Punti**;
- · l'impresa è giovanile, ai sensi della L. R. 35/2000 e ss.mm.ii.: 5 Punti;
- · l'impresa è localizzata presso il sistema di incubazione regionale ed i centri di competenza, ai sensi della Delibera G. R. n. 317/2015: **12 Punti.**

5.6 Concessione dell'agevolazione

L'attività istruttoria decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e si conclude entro 45 giorni (prorogabili di ulteriori 30 giorni nel caso di interruzioni per richieste di integrazioni) con la comunicazione da parte di Sviluppo Toscana Spa ai richiedenti, tramite Posta Elettronica Certificata (P.E.C.), degli esiti istruttori sulla base dei requisiti previsti dal bando e dei punteggi attribuiti con le modalità di cui al paragrafo 5.5.

Sviluppo Toscana Spa, quale soggetto gestore che opera in nome e per conto dell'Amministrazione regionale nella suddetta comunicazione, in caso di non ammissione fornisce al richiedente motivazione dell'esito negativo.

La Regione Toscana redige mensilmente la presa d'atto degli esiti istruttori comunicati ai beneficiari da Sviluppo Toscana Spa, distinguendo tra domande ammesse e domande non ammesse.

A) Le domande ammesse sono a loro volta distinte in:

- •ammesse e finanziate (in tal caso la comunicazione costituisce atto di concessione);
- •ammesse e non finanziate per carenza di fondi.
- B) Le domande non ammesse risulteranno distinte in:
- 1. domande non ammesse a causa dell'esito negativo dell'istruttoria di ammissibilità di cui al paragrafo 5.2 e dell'istruttoria di valutazione di cui al paragrafo 5.5
- 2. domande non ammesse a seguito di rinuncia il soggetto beneficiario ha facoltà di rinunciare all'agevolazione prima dell'adozione del provvedimento amministrativo di concessione. Detta rinuncia non determina l'adozione di un atto di revoca da parte dell'amministrazione.

Le risorse disponibili sono assegnate ai beneficiari in base all'ordine cronologico di ammissione all'agevolazione nei limiti della disponibilità dei fondi.

Le domande pervenute ma non finanziabili per esaurimento risorse andranno a costituire un elenco - cronologico, rispetto alla data di presentazione della domanda- di domande ammissibili che potranno essere finanziate ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie.

Eventuali richieste di riesame in autotutela devono essere inviate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione.

5.7 Controlli successivi alla presentazione della domanda

Entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda, l'Amministrazione regionale effettua i controlli su un campione dell'80%, ai sensi della DGR n. 868 DEL 13/07/2020, a pena di decadenza, in relazione ai requisiti autocertificati, **al fine di verificarne la sussistenza alla data di presentazione della domanda.** In particolare, le verifiche delle autocertificazioni con controllo a campione (80%) verranno effettuate in relazione al possesso alla data di presentazione della domanda dei requisiti di cui ai punti 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), e 14) del paragrafo 2.2 del Bando.

Le imprese che risultano associate/collegate ad imprese estere per il **controllo del requisito di dimensione d'impresa** sono tenute a produrre la documentazione economica (es. bilanci, dichiarazione dei redditi, ecc.) di tali imprese estere. Tali documenti devono essere prodotti in originale e accompagnati da traduzione certificata (legalizzata o con postilla), secondo le indicazioni reperibili sul sito:

http://www.esteri.it/mae/it/italiani nel mondo/serviziconsolari/traduzionelegalizzazionedocu menti.html. oppure in forma sintetica con evidenza degli elementi determinanti la dimensione aziendale (fatturato, attivo di bilancio, ULA, ecc.)secondo la normativa vigente¹⁵, purché asseverate da un revisore legale.

5.8 Rinuncia all'agevolazione

L'impresa deve comunicare la rinuncia al contributo <u>entro 60 giorni dalla data di</u> <u>ricevimento della comunicazione di assegnazione</u>. La comunicazione deve avvenire

¹⁵ Raccomandazione (CE) 6-5-2003/361CE, D.M. MAP 18/04/2005, Regolamento (CE) n. 651/2014

tramite P.E.C (o in altra modalità di comunicazione prevista dal bando), alla Regione Toscana/soggetto gestore In questo caso l'amministrazione regionale e/o il soggetto gestore adottano un provvedimento di presa d'atto della rinuncia.

In caso di <u>rinuncia comunicata oltre il suddetto termine di 60 gg, l'Amministrazione</u> regionale richiede il <u>rimborso forfetario delle spese di istruttoria ed erogazione</u> come indicato al paragrafo 9.4. In questo caso la rinuncia comporta la <u>decadenza dell'agevolazione e sarà formalizzata con un atto di revoca da parte dell'amministrazione regionale, nonchè il divieto di accedere alle agevolazioni regionali per un periodo di tre anni successivi all'adozione dell'atto di revoca.</u>

Qualora il richiedente sia persona fisica che intende costituire impresa, il termine per la rinuncia decorre dalla data di ricevimento della comunicazione dell'avvenuta concessione.

6. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO

6.1 Obblighi del soggetto beneficiario

I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca dell'agevolazione concessa, al rispetto dei seguenti obblighi:

- realizzare il progetto ammesso. Il progetto s'intende realizzato quando gli obiettivi previsti sono raggiunti e le spese sono sostenute in misura non inferiore al 60% dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo le modalità previste dalla comunicazione di concessione. Tale misura sarà determinata facendo riferimento ai costi ammessi e validamente rendicontati in rapporto all'ultimo piano finanziario approvato, come risultanti dal controllo della rendicontazione finale di spesa;
- 2. realizzare il progetto entro 18 mesi dalla data di pubblicazione sul BURT del decreto di concessione, salvo proroga concessa ai sensi del paragrafo 7.1, lettera c); e comunque non oltre il 31.12.2022;
- 3. rendicontare le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto; tali spese devono essere sostenute e quietanzate nel periodo compreso tra la data di avvio ed il termine finale (come definiti al precedente punto 2), rispettando le prescrizioni contenute nel bando;
- 4. fornire i report tecnici per ciascuno stato di avanzamento secondo le modalità indicate nella normativa di riferimento e in particolare nel bando nonché nelle "Linee guida per la rendicontazione", che saranno rese disponibili sul sito di Sviluppo Toscana Spa;
- curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali. Detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
- 6. comunicare tempestivamente, nei termini previsti dalle Linee Guida Varianti di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana, per ciascuna tipologia, le variazioni, eventualmente intervenute durante lo svolgimento del progetto, riguardanti il requisito di ciascun soggetto Beneficiario, nonché le variazioni intervenute durante il periodo di mantenimento dell'investimento, riguardanti il

_

¹⁶ Art. 24, L.R. n. 71/2017

- trasferimento degli obblighi ad un nuovo soggetto, come specificato all'art. 7 del presente bando;
- 7. richiedere all'amministrazione l'autorizzazione preventiva per eventuali variazioni al progetto secondo le modalità dettate dal bando e dalle "Linee guida varianti" di successiva pubblicazione sul portale di Sviluppo Toscana;
- 8. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati, nonché le attestazioni necessarie per la verifica del possesso e del mantenimento dei requisiti di cui al bando ed eventuali integrazioni, entro un termine massimo di 15 giorni dalla richiesta, se non diversamente stabilito;
- rispettare, in caso di ricorso a eventuali procedure di appalto, la normativa in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture, nonché l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei cantieri edili;
- 10. rispettare le prescrizioni in materia di informazione e pubblicità previste dalla normativa di riferimento;
- 11. rispettare la previsione del Bando in materia di cumulo;
- 12. <u>mantenere per tutta la durata del progetto</u> e <u>fino all'erogazione del saldo</u>, i requisiti per l'accesso all'aiuto stesso (ad eccezione del requisito dimensionale), ed in particolare:
 - a. essere in regola con il pagamento dei contributi INPS-INAIL a favore dei lavoratori (DURC);
 - b. possedere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nel senso che nei confronti dell'impresa non sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
 - c. non aver riportato (legale rappresentante) nei cinque anni precedenti alla data di presentazione della domanda :
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione): associazione per delinquere, associazione per delinquere di stampo mafioso, traffico illecito di rifiuti, associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, corruzione, peculato, frode, terrorismo, riciclaggio, sfruttamento del lavoro minorile;
 - condanna con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (delitti consumati o tentati anche se hanno beneficiato della non menzione) o provvedimento per violazioni gravi (illecito) definitivamente accertate in materia: di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, di omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali, di salute e sicurezza del lavoro, ambientale e di smaltimento dei rifiuti e di sostanze tossiche;
 - condanna per ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione; se la sentenza non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale

- durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore e, in tal caso, è pari alla durata della pena principale;
- d. essere regolarmente iscritto nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012;
- e. mantenere i livelli occupazionali toscani per tutta la durata del progetto, pena la revoca del contributo in misura proporzionale alla riduzione dei livelli occupazionali.

In ogni caso si procederà a revoca totale del contributo qualora la riduzione dei livelli occupazionali sia superiore al 30%.

La riduzione dei livelli occupazionali sarà determinata dalla differenza tra le ULA presenti in tutte le sedi localizzate sul territorio toscano, definite ai sensi della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relative ai 12 mesi interi precedenti la data di presentazione della rendicontazione a saldo delle spese e le ULA relative ai 12 mesi interi precedenti la data di avvio del progetto .

Non incidono sui livelli occupazionali:

- dimissioni volontarie, pensionamenti per raggiunti limiti di età o anzianità, invalidità, decessi, licenziamenti per giusta causa ;
- CIG;
- procedure di licenziamento collettivo intervenute secondo il criterio della non opposizione al licenziamento o del prepensionamento.
- h. essere impresa attiva ai fini del bando, vale a dire non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti), ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione;
- i. la sede o l'unità produttiva locale, destinataria dell'investimento oggetto di agevolazione, in Toscana (la predetta localizzazione deve risultare da visura camerale); (per le imprese già in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda). Per le imprese non in possesso dell'iscrizione al Registro delle imprese al momento della domanda, oltre ai requisiti di cui ai punti precedenti, possedere al momento dell'erogazione (anticipo/S.A.L./saldo) i seguenti requisiti:
- l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'art. 25, co. 8, D. L. n. 179/2012;
- l. essere in regola con le norme in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato), ai fini dell'erogazione del contributo ai sensi della Decisione della Giunta Regionale n. 4 del 25.10.2016;
- 13. mantenere successivamente all'erogazione a saldo e, ai sensi dell'art 20 L.R. 71/2017, per almeno 8 anni successivi all'erogazione del saldo dell'agevolazione, i requisiti di ammissibilità di cui ai punti 1 e 2 paragrafo 2.2 ed inoltre:
 - a) l'investimento oggetto di agevolazione ossia di impegnarsi a non alienare, cedere o distrarre dall'uso previsto i beni acquistati e/o realizzati con l'operazione agevolata e l'investimento realizzato - compreso l'eventuale prototipo realizzato nell'ambito del progetto - salvo i casi di mantenimento

- dei beni all'interno del processo produttivo in presenza di cessione o conferimento di azienda, fusione, scissione di impresa e contratto di affitto.
- b) il requisito di essere impresa attiva e non essere in stato di liquidazione volontaria, scioglimento e liquidazione, fallimento, liquidazione coattiva, concordato preventivo ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla Legge fallimentare o da altre leggi speciali che comporti la distrazione del bene o del progetto oggetto dell'agevolazione, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e l' accordo di ristrutturazione dei debiti.

Il Beneficiario, oltre agli obblighi di cui sopra, è tenuto anche a:

- 14. curare la conservazione di tutti gli elaborati tecnici, della documentazione amministrativa e contabile del progetto, separata o separabile mediante opportuna codifica dagli altri atti amministrativi generali; detta archiviazione deve essere accessibile senza limitazioni ai fini di controllo comunque effettuato dalla Regione e/o dagli enti della Regione incaricati e alle persone ed agli organismi aventi diritto e deve essere conservata per almeno dieci anni successivi alla concessione del contributo;
- 15. fornire le informazioni e la documentazione finanziaria, tecnica e amministrativa del progetto, comunque richiesta dalla Regione e/o dagli enti dalla Regione incaricati;
- 16. curare la raccolta delle schede di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale dell'intervento ed inviarle alla Regione Toscana secondo le scadenze previste dal bando o entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Regionale e/o dagli enti dalla Regione incaricati.

Infine, il soggetto beneficiario finale è tenuto a rispettare gli obblighi di informazione e comunicazione previsti nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 (art. 115) in particolare nell'allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" e nel Regolamento di esecuzione della Commissione n. 821/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (artt. 4 e 5) per quanto riguarda le modalità dettagliate per il trasferimento e la gestione dei contributi dei programmi, le relazioni sugli strumenti finanziari, le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione per le operazioni e il sistema di registrazione e memorizzazione dei dati.

La Regione Toscana fornisce sul sito web dedicato al Programma Operativo Regionale (POR FESR 2014-2020) tutte le informazioni ed indicazioni tecniche per il rispetto di tali obblighi con riferimento ai materiali da produrre, all'apposizione del logo dell'Unione Europea e degli altri loghi di riconoscibilità del FESR (http://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/obblighi-beneficiari).

7. REALIZZAZIONE E MODIFICA DEI PROGETTI

7.1 Modifiche dei progetti e proroga dei termini

A) Varianti

Le richieste di variazione, adequatamente motivate, possono riguardare:

- il programma di lavoro,
- la ripartizione per attività,
- il piano finanziario,

ferma restando l'impossibilità che il costo totale e il contributo totale del progetto siano aumentati rispetto agli importi indicati all'interno del provvedimento amministrativo di concessione dell'aiuto.

Durante il periodo di realizzazione del progetto, il beneficiario può apportare variazioni alle voci di spesa del piano finanziario approvato nella misura massima del 30% e soltanto per n. 1 volta.

Si specifica che le variazioni finanziarie sono consentite fermo restando il rispetto e delle percentuali, stabilite dal paragrafo 3.4, in relazione alle singole voci di spesa.

Non sono in alcun modo consentite variazioni dei costi in misura superiore ai limiti stabiliti dal bando.

Le modifiche al piano finanziario devono essere presentate in forma di istanza online mediante l'accesso al sistema informatico di Sviluppo Toscana e secondo le modalità, le condizioni e i termini previsti nelle apposite linee guida pubblicate sulla pagina web di Sviluppo Toscana

Considerata la chiusura improrogabile delle attività del progetto alla data del 31.12.2022, non saranno ammesse istanze di variante presentate successivamente alla data del 30 settembre 2022.

In chiusura di progetto può essere ammessa un'ultima modifica del piano finanziario nella misura massima del 10%, da effettuare entro l'ultimo mese di realizzazione del progetto e comunque entro il 30 settembre 2022.

C) Proroga

Durante la realizzazione del progetto é possibile per i beneficiari richiedere una proroga adeguatamente motivata di durata non superiore a 2 mesi, fermo restando il termine finale di cui al paragrafo 3.3. del bando.

La richiesta di proroga, debitamente motivata, è soggetta alla valutazione e deve essere inoltrata almeno 30 giorni precedenti la data di conclusione del progetto.

7.2 Modifica del beneficiario successivamente alla concessione dell'agevolazione e durante il periodo di mantenimento dell'investimento.

Ai sensi dell' art. 20 co. 1 della L.R. 71/2017, per periodo di mantenimento si intende $\underline{n.~8}$ anni dall'erogazione a saldo dell'agevolazione.

1. Casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

In questi casi l'Amministrazione regionale procede con le modalità di seguito indicate ai paragrafi a seconda della tipologia del beneficio concesso.

Nelle operazioni aziendali che <u>non comportano l'estinzione del beneficiario</u> <u>originario</u> e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del progetto ad un soggetto giuridico terzo, <u>le agevolazioni concesse e non ancora erogate</u> sono trasferite - previa apposita domanda – al nuovo soggetto a condizione che quest'ultimo:

- sia in possesso dei requisiti di ammissibilità richiesti dal bando;
- nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'impresa e assuma gli obblighi previsti dal bando. Nelle operazioni aziendali che comportano l'estinzione del soggetto beneficiario originario a favore di un nuovo o già esistente soggetto giuridico, a quest'ultimo sono interamente trasferite le agevolazioni concesse e tutti gli obblighi ad esse connessi.

2. Casi in cui la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo

In questi casi il soggetto subentrante non acquista lo status di beneficiario, ma di soggetto co-obbligato rispetto agli obblighi di cui al punto n.14 del paragrafo 6.1, e risponde solidalmente in caso di inadempienza.

7.3 Procedura di modifica del beneficiario nei casi in cui la modificazione interviene prima dell'erogazione del saldo.

La domanda di modifica del soggetto beneficiario deve essere presentata all'Amministrazione regionale (o al soggetto gestore laddove previsto) entro i 30 giorni successivi alla data di effettuazione dell'operazione di modifica. La mancata presentazione della domanda entro il termine suddetto impedisce la liberazione del beneficiario iniziale.

l'Amministrazione regionale, effettuata l'istruttoria per la verifica del possesso dei requisiti e del rispetto degli obblighi, ammette il nuovo soggetto con idoneo provvedimento. A tal fine, nell'atto che autorizza la modifica del soggetto beneficiario, deve essere esplicitamente previsto che l'agevolazione passa in capo al nuovo soggetto obbligato.

Qualora la modifica del beneficiario non possa essere autorizzata per carenza dei requisiti o mancata assunzione degli obblighi previsti dal bando da parte del nuovo beneficiario, è disposta la revoca del contributo.

Laddove, successivamente al trasferimento delle agevolazioni si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il nuovo soggetto risponde anche delle somme eroqate ai precedenti beneficiari.

I contributi concessi e non erogati, alla data dell'evento di modifica del soggetto beneficiario, sono interamente liquidati al nuovo soggetto.

Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente paragrafo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

Se la modifica del soggetto beneficiario interviene nella fase di realizzazione del progetto, l'amministrazione dovrà in ogni caso verificare che il nuovo soggetto possieda il requisito della capacità economico-finanziaria.

7.4 Fattispecie di modifica del beneficiario

A) Cessione di azienda o di ramo d'azienda. Trasferimento.

L'atto di trasferimento (cessione) d'azienda (o di ramo d'azienda) dovrà <u>espressamente</u> contenere i riferimenti al progetto agevolato ed al relativa agevolazione concessa.

In questi casi si ha la sostituzione del soggetto beneficiario.

Il soggetto subentrante dovrà possedere i requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la cessione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Le suddette disposizioni si applicano anche al **conferimento di impresa individuale** in società di persone o in società di capitali.

B) Trasformazione

Si ha trasformazione di una società qualora la stessa, durante la sua vita, assuma un tipo di organizzazione sociale diverso da quello originario di cui all'atto di costituzione.

Essa non comporta l'estinzione di una società preesistente e la nascita di una nuova società, bensì la continuazione della vecchia società in una rinnovata veste giuridica (principio della continuità dei rapporti giuridici sostanziali e processuali).

L'operazione è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la trasformazione oltre al merito di credito (laddove previsto).

Nel caso di trasformazione eterogenea (es. da società di persone a società di capitali) la stessa non libera i soci a responsabilità illimitata dalla responsabilità per le obbligazioni sociali sorte prima della trasformazione, nei confronti dell'Amministrazione regionale.

C) Fusione per incorporazione/unione

La fusione è l'unificazione di due o più società in una sola. Essa può avvenire con la costituzione di una nuova società che prende il posto delle preesistenti società (in tal caso tutte le società preesistenti si estinguono), oppure con l'incorporazione in una società preesistente di una o più altre società.

A seguito della fusione il nuovo soggetto diventa l'unico beneficiario e subentra in tutti gli effetti giuridici ed economici generati dalla concessione dell'agevolazione sin dalla sua origine,

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la fusione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 8 Reg. 1407/2013¹⁷.

D) Scissione

La scissione è la scomposizione del patrimonio di una società che viene attribuito, in tutto o in parte, ad altra società. Il soggetto beneficiario con la domanda di modifica deve dichiarare anche la parte di agevolazione oggetto della scissione.

La modifica è ammissibile, ferma restando la verifica, in sede istruttoria, della permanenza dei requisiti richiesti dal bando per la fase in cui ricade la scissione, oltre al merito di credito (laddove previsto).

¹⁷ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 8 "In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi".

Relativamente agli aiuti concessi in "de minimis" si applica l'art. 3, comma 9 Reg. 1407/2013. 18

8. EROGAZIONE, RENDICONTAZIONE E CONTROLLI

8.1 Modalità di rendicontazione delle spese ammissibili e verifica

La rendicontazione di spesa dovrà essere presentata dai soggetti beneficiari entro il termine di 30 giorni successivi al termine finale per la realizzazione del progetto. La mancata presentazione della rendicontazione di spesa nei termini previsti equivale a rinuncia all'agevolazione da parte del soggetto beneficiario e comporta l'avvio del procedimento di revoca ai sensi del paragrafo 9.1 del bando.

Qualora sia in corso l'istruttoria di variante progettuale la rendicontazione delle spese potrà essere inviata solo a seguito dell'approvazione della stessa.

Fermo restando che i giustificativi di spesa e pagamento dovranno essere caricati sullo specifico Gestionale Finanziamenti di Sviluppo Toscana Spa alla pagina web

https://siuf.sviluppo.toscana.it/, le spese ammissibili dovranno obbligatoriamente essere rendicontate attraverso una relazione tecnica ed un'attestazione rilasciata in forma asseverata e con esplicita dichiarazione di responsabilità da parte del Revisore legale con la quale è verificata e attestata la regolare rendicontazione amministrativo-contabile delle attività svolte dal beneficiario. La perizia dovrà essere redatta secondo le specifiche indicazioni e compilando i relativi allegati (reperibili alla pagina web www.sviluppo.toscana.it/mod revisori).

Alla rendicontazione di spesa dovrà essere allegata la specifica dichiarazione sostitutiva in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. "caporalato").

Le spese rendicontate devono corrispondere a pagamenti effettivamente e definitivamente effettuati dai Beneficiari (con annotazione nei libri contabili, senza possibilità di annullamento, trasferimento e/o recupero); in particolare è necessario che la spesa sia giustificata da fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, intestati ai Beneficiari e comprovanti l'effettivo esborso finanziario.

Tutti i giustificativi di spesa relativi all'intervento ammesso dovranno riferirsi all'unità locale toscana ed essere rilevabili dalle opportune scritture contabili e dai giustificativi di spesa e di pagamento oggetto di rendicontazione.

L'amministrazione regionale o il soggetto gestore verificano la regolare rendicontazione amministrativo-contabile.

Con riferimento all'obbligo di mantenimento di una contabilità separata/codificazione contabile adeguata richiesta dal Reg. UE n. 1303/2013, art. 125, par. 4, lettera b), si precisa che non sono ammessi pagamenti effettuati cumulativamente e che, inoltre, per ogni pagamento dovrà essere apposta una causale contenente un riferimento o codifica univoca al progetto finanziato; i pagamenti non riferibili in modo certo ed univoco al progetto finanziato saranno considerati non ammissibili e la relativa spesa non ammessa a contributo. Al fine di garantire piena tracciabilità dei flussi delle risorse impiegate, infine, il beneficiario/destinatario deve registrare il dettaglio delle somme rendicontate su un prospetto extracontabile (ad esempio su foglio di calcolo), all'interno del quale si darà

¹⁸ Reg. (UE) 18/12/2013, n. 1407/2013 Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» - Articolo 3 Aiuti «de minimis», comma 9 "In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione."

evidenza dei riferimenti dei giustificativi di spesa rendicontati e dei codici dei conti/mastri di costo sui quali essi risultano registrati.

In fase di rendicontazione verrà verificata la corrispondenza tra gli obiettivi/attività/output e risultati riportati nella domanda di ammissione e quanto presentato nella domanda di erogazione. La non corrispondenza tra il realizzato ed il previsto, se non debitamente motivata e nei limiti dettagliati nel bando determina la revisione del punteggio e la revoca dell'agevolazione concessa.

Sulle relazioni e attestazioni di cui sopra, sono effettuati controlli annuali a campione, mediante attivazione di valutatori esperti in materia e verifiche in loco, in misura pari al 10%.

8.2 Rimodulazione e riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione

La rimodulazione o riduzione del progetto/investimento e della relativa agevolazione, accertati a seguito di controlli, di variazioni di cui al capitolo 7, ovvero di istruttoria della rendicontazione delle spese presentate, non costituisce motivo di revoca ai sensi dell'art. 21, comma 1 della L.R. n. 71/2017, purché autorizzata.

8.3 Modalità di erogazione dell'agevolazione

L'erogazione dell'agevolazione avviene su istanza del beneficiario.

La domanda di erogazione può essere a titolo di anticipo, per stato avanzamento lavori (S.A.L.) o di saldo.

Alla domanda di erogazione di SAL e saldo deve essere allegata la rendicontazione di spesa asseverata dal revisore legale.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria, da redigersi secondo apposito schema allegato al presente bando.

La richiesta di SAL può essere accolta dietro presentazione di rendicontazione, asseverata dal revisore legale, pari almeno al 20% dell'investimento ammesso ad agevolazione.

E' prevista erogazione del saldo dietro presentazione di rendicontazione finale, asseverata dal revisore legale.

Ogni erogazione dell'agevolazione (anticipo, a saldo/stato avanzamento lavori) sarà preceduta dalla verifica della sussistenza dei requisiti 1), 2), 3), 4) ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale e dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, 10 e11 di cui al paragrafo 2.2.

Con riferimento al requisito 10) di cui al paragrafo 2.2. l'erogazione verrà comunque sospesa quando a carico dell'impresa (legale rappresentante) risultino, per effetto di autodichiarazione o a seguito di controlli, procedimenti penali in corso o quando risultino provvedimenti di condanna non ancora definitivi per reati in materia di sfruttamento del lavoro (c.d. caporalato).

Nel caso di perdita o mancato rinnovo del "rating di legalità", l'amministrazione procederà alla verifica dei requisiti di cui ai punti 6) e 7) previa acquisizione delle relative autocertificazioni rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.

La Regione Toscana si riserva di introdurre, con successiva normativa ed atti, eventuali procedure semplificate di rendicontazione della spesa.

8.4 Erogazione dell'anticipo e garanzia fidejussoria 19

E' facoltà dei beneficiari richiedere un anticipo pari al 40% del contributo totale del progetto.

L'anticipo è subordinato alla presentazione contestuale di una garanzia fideiussoria²⁰.

Tale garanzia deve coprire:

- capitale, interessi e ove previsti -interessi di mora, oltre alle spese della procedura di recupero;
- un arco temporale di un ulteriore semestre rispetto al termine previsto per la conclusione delle verifiche.

Detta garanzia può essere prestata dalle imprese bancarie, dalle imprese di assicurazione di cui alla L. n. 348/1982, o dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/1993 (TUB), come novellato dal decreto legge 25 marzo 2019 n. 22 convertito con modificazioni dalla Legge 20 maggio 2019 n.41, che svolgano attività di rilascio di garanzie in via esclusiva o prevalente, che siano a ciò autorizzati e vigilati dalla Banca d'Italia e presenti nelle banche dati della stessa. Sono esclusi gli intermediari finanziari stranieri che non hanno sede legale e direzione generale situate nel territorio della Repubblica²¹.

Al fine di evitare il rischio di rilascio di polizze false o inefficaci, gli uffici richiedono un'attestazione della validità della stessa all'indirizzo della Direzione Generale del soggetto garante

La polizza deve essere rilasciata utilizzando il modello di garanzia fideiussoria predisposto e approvato dall'Amministrazione Regionale (All B) e sottoscritta con la forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, con attestazione del potere di firma, al fine di precostituire il titolo per il recupero coattivo mediante agente della Riscossione.

In caso di polizze emesse in forma digitale, le sottoscrizioni digitali devono essere apposte in presenza di Notaio, ai sensi dell'art. 25 del codice dell'amministrazione digitale, D.lgs. 07/03/2005 n. 82 e ss.mm.ii, in relazione art. 2703 codice civile.

La fideiussione deve essere intestata alla Regione Toscana.

Nel caso di titoli di garanzia stranieri (cioè rilasciati da soggetti abilitati a norma di legge al rilascio di garanzie a favore di enti pubblici, aventi sede legale all'estero), essi devono essere sempre redatti in forma pubblica, in quanto modalità prevista dall'art. 58 del Reg 1215/2012.

Le sottoscrizioni devono essere legalizzate ai sensi della vigente normativa nazionale o degli eventuali accordi internazionali vigenti, quali ad esempio la Convenzione dell'AIA del 5 ottobre 1961.

Se il titolo di garanzia, in tutto o in parte, è redatto in lingua straniera, dovrà essere integrato da traduzione giurata della parte in lingua straniera, anch'essa debitamente legalizzata.

Decisione G.R. n. 3 del 23-07-2012 recante "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fidejussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti."

²⁰ Art. 8, L.R. n. 71/2017

D.Lgs. n. 141/2010 e Decisione G.R. 23/7/2012, n. 3

La fideiussione estera può essere accettata solo ove il soggetto fideiussore espressamente elegga domicilio in relazione agli atti connessi alla polizza, e per tutte le eventuali azioni, di natura amministrativa e civile, ivi comprese azioni esecutive, presso una sede di rappresentanza generale o una sede operativa in Italia.

La garanzia fideiussoria è valida a prescindere dall'eventuale assoggettamento a fallimento o altra procedura concorsuale del contraente.

Resta altresì fermo l'art. 1943 del codice civile; in caso di mancata sostituzione del garante entro i termini richiesti dall'Amministrazione, si procederà a richiedere la restituzione dell'anticipazione concessa, maggiorata degli interessi legali dalla data del formalizzarsi della situazione di insolvenza alla data della richiesta di restituzione. La mancata restituzione, nei termini concessi, determinerà l'avvio del procedimento di revoca del contributo, da effettuarsi con le modalità indicate dal presente bando.

La sostituzione del fideiussore può essere limitata alle somme non già oggetto di svincolo parziale, secondo le modalità previste dall'art. 2 del contratto di fideiussione, allegato al presente bando.

La fideiussione deve prevedere espressamente:

- il pagamento a prima richiesta entro 15 giorni;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, ovvero la durata della fideiussione deve essere correlata non alla scadenza dell'obbligazione principale, ma al suo integrale adempimento;
- Il mancato pagamento del premio non potrà in nessun caso essere opposto al beneficiario, in deroga all'art. 1901 del codice civile;
- Il Foro di Firenze quale Foro competente alla risoluzione delle controversie relative alle questioni di merito; la legge italiana come sola legge applicabile e l'uso esclusivo della lingua italiana nelle eventuali controversie;
- l'escussione della polizza a tutela del credito regionale nel caso di mancato rinnovo della stessa entro un termine antecedente la scadenza (1-2 mesi);
- la clausola del rinnovo automatico nel caso in cui il beneficiario dell'aiuto non sia in grado di rispettare tutti gli adempimenti, gli impegni e le condizioni previsti dalle norme che regolano l'aiuto.

8.5 Verifica finale dei progetti

I progetti sono sempre sottoposti a verifica finale dei risultati conseguiti.

Tale verifiche sono effettuate sulla base delle informazioni fornite nella relazione tecnica di medio periodo e conclusiva allegata alla rendicontazione e sono dirette ad accertare:

- la coerenza dell'oggetto, degli obiettivi e dei risultati conseguiti dal progetto realizzato rispetto a quello ammesso a finanziamento;
- la congruità delle spese sostenute;
- il rispetto del cronoprogramma e degli altri elementi di progetto descritti.

Le relazioni tecniche devono essere elaborate conformemente all'apposito modello disponibile sul sito www.sviluppo.toscana.it

8.6 Controlli in loco e ispezioni

Dopo l'erogazione a saldo, l'Amministrazione regionale procederà a cont<u>rolli in loco a campione</u> sui soggetti finanziati, a pena di **revoca**, per la verifica del rispetto degli obblighi previsti dal bando.

L'Amministrazione regionale - direttamente o tramite ente a ciò autorizzato - si riserva, comunque, di effettuare, in ogni momento, controlli documentali, verifiche ed ispezioni, anche presso il beneficiario, allo scopo di verificare la realizzazione del progetto di investimento, anche in relazione alle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente, dal bando e dall'accordo integrativo (ove ricorre) e la veridicità delle informazioni fornite e delle dichiarazioni rese.

8.7 Integrazione documentale e soccorso istruttorio

Qualora in fase di rendicontazione e di erogazione emerga l'esigenza di richiedere **integrazioni sulla documentazione presentata**, <u>il termine per l'invio delle integrazioni richieste dal responsabile del procedimento è fissato in **10 gg**. Detto termine decorre dal ricevimento della richiesta delle stesse.</u>

In caso di mancata presentazione delle integrazioni richieste, la domanda sarà valutata sulla base della documentazione disponibile e già presentata in sede di istanza di rendicontazione ed erogazione.

La richiesta di integrazione potrà riguardare esclusivamente specifiche relative al contenuto di documenti presentati, e sarà attivata solo nei casi in cui l'Amministrazione regionale lo riterrà necessario.

In questo caso, i termini si intendono sospesi e le integrazioni sono sottoposte ad istruttoria entro il termine di 30 gg.²² dal ricevimento.

9. REVOCA, PROCEDURA DI REVOCA E SANZIONI

9.1 Decadenza dell'agevolazione e revoca totale

Costituiscono cause di decadenza e conseguente **revoca totale** dell'agevolazione:

- indebita percezione dell'agevolazione per carenza dei requisiti essenziali previsti dal bando oppure per irregolarità della documentazione prodotta comunque imputabili al soggetto beneficiario e non sanabili;
- mancato rispetto degli obblighi del beneficiario di cui al punto 6.1;
- adozione di provvedimenti definitivi ai sensi dell'art 14 Dlgs 9 aprile 2008 n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro come previsto dall'art 25 comma 3;
- rinuncia all'agevolazione trascorsi 60 gg dalla data di ricevimento del decreto di concessione;
- mancata realizzazione del progetto ai sensi dell'art. 6.1 co. 1 del presente bando;

²² Art. 16, comma 2, L.R. n. 71/20017

- esito negativo dei controlli svolti nei 120 giorni successivi alla concessione di cui al punto 5.7;
- adozione di provvedimenti definitivi di condanna nelle fattispecie di cui alla Decisione di G.R. n.4 del 25/10/2016 (contrasto del fenomeno cd Caporalato) intervenuti prima dell'erogazione del saldo;
- rilascio di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, atte ad ottenere il contributo altrimenti non spettante, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia.

9.2 Revoca parziale

Ai sensi dell'art. 22 della L.R. 71/2017, salvo diverse disposizioni comunitarie o nazionali connesse alla natura delle risorse, qualora successivamente alla realizzazione dell'investimento e durante il periodo di mantenimento dello stesso venga meno l'investimento oggetto di agevolazione, la revoca può essere disposta in misura parziale. ²³ L'entità della revoca è calcolata in rapporto al periodo per il quale il requisito non è soddisfatto, in ogni caso non può essere inferiore al 50 per cento dell'agevolazione concessa. Pertanto, fatta eccezione per il primo anno di investimento in cui la revoca è pari al 100 per cento, l'entità della revoca di cui al comma 1 è la seguente: secondo anno d'investimento, revoca pari al 90 per cento; terzo anno d'investimento, revoca pari al 75 per cento; quarto anno d'investimento, revoca pari al 65 per cento; quinto anno o frazione inferiore, revoca pari al 50 per cento.

9.3 Procedura di revoca e recupero dell'agevolazione

Qualora si verifichino i presupposti di revoca di cui ai paragrafi 9.2 e 9.3 l'amministrazione regionale procede con l'atto di revoca totale, parziale o del beneficio del termine, procedendo anche al **recupero delle risorse** eventualmente erogate.

Il soggetto gestore comunica, in nome e per conto dell'Amministrazione regionale, al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso, all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento, all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) ed assegna ai destinatari della comunicazione un termine di 10 giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine il beneficiario può presentare al soggetto gestore, scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea.

Gli uffici del soggetto gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro novanta giorni dal ricevimento della predetta comunicazione di avvio, esaminate le risultanze istruttorie, il soggetto gestore, qualora non ritengano fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, comunicano al beneficiario l'archiviazione del procedimento. In caso contrario la Regione Toscana adotta il provvedimento di revoca dell'agevolazione e di recupero delle risorse erogate, maggiorate degli interessi maturati al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.)maggiorato dei punti percentuali previsti dall'art. 83 del Reg. (CE) n. 1268/2012 (pari a 3,5 punti percentuali).

-

²³ Art. 22, L n. 71/2017

Detta modalità di calcolo degli interessi potrà subire modifiche a seguito di nuove disposizioni normative comunitarie e nazionali.

Successivamente sarà trasmesso ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento.

Decorso il termine fissato per il pagamento delle somme indebitamente percepite, qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, la Regione Toscana tramite gli uffici preposti provvederà all'escussione dell'eventuale garanzia fideiussoria e/o alla iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti comprensivi degli interessi.

In tutti i casi il debitore ha facoltà di presentare istanza di dilazione e/o rateizzazione del debito ai sensi del Decreto del Presidente della Giunta Regionale 19.12.2001 n. 61/R "Regolamento di attuazione della L.R. n. 36 del 06.08.2001 - Ordinamento contabile della Regione Toscana" e s.m.i.

9.4 Rimborso forfettario a carico del beneficiario

In caso di revoca dell'agevolazione successiva all'adozione del provvedimento amministrativo di concessione e nel caso di rinuncia da parte del beneficiario trascorsi sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di assegnazione è disposto a carico del beneficiario il pagamento di un rimborso forfetario a titolo di risarcimento dei costi sostenuti per l'istruttoria e l'erogazione dell'agevolazione²⁴ sulla base di tariffe calcolate con le modalità definite con Delibera di Giunta Regionale²⁵.

9.5 Sanzioni

Nel caso di indebita percezione del finanziamento per dolo o colpa grave, accertata giudizialmente, in sede di revoca del finanziamento si dispone la restituzione delle somme erogate e si procede all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma in misura da due a quattro volte l'importo dell'intervento indebitamente fruito, come previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della l. 15 marzo 1997, n. 59).

In questo caso, nonché per i casi di revoca previsti dai commi 1, 4 5 e 5bis dell'articolo 21 e in caso di revoca parziale previsti all'articolo 22 della L.R. n. 71/2017, il Beneficiario **non può accedere a contributi per un periodo di tre anni** a decorrere dalla data di adozione del provvedimento di revoca. Detta sanzione non si applica alle imprese che hanno proceduto alla rinuncia del contributo stesso ai sensi dell'art. 23, comma 2 L.R. n. 71/2017.

10. DISPOSIZIONI FINALI

10.1 Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

²⁴ Art. 24, L.R. n. 71/2017

²⁵ Delibera G.R. n. 359 del 20-05-2013 e Delibera G.R. n. 990 del 18-09-2017

Il trattamento dei dati forniti alla Regione Toscana a seguito della partecipazione al bando avviene esclusivamente per le finalità del bando stesso e per scopi istituzionali.

I dati forniti saranno trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza, di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il beneficio, in conformità alla normativa Comunitaria e Nazionale in materia di privacy.

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 si forniscono le seguenti informazioni:

- il conferimento dei dati è obbligatorio e la loro mancata indicazione preclude i benefici derivante dal Bando;
- i dati forniti sono trattati dalla Regione Toscana per l'espletamento degli adempimenti connessi alla procedura di cui al presente Bando, ivi compresa la fase dei controlli sulle autocertificazioni;
- i dati raccolti non saranno oggetto di comunicazione a terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione;
- i dati potranno essere comunicati agli enti preposti per la verifica delle dichiarazioni rese ai fini della partecipazione al Bando ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ad ogni soggetto che abbia interesse ai sensi della L.241/1990;
- la raccolta ed il trattamento dei dati saranno effettuati mediante strumenti informatici, telematici e manuali;
- i dati saranno trattati secondo quanto previsto dalla normativa e diffusi (limitatamente ai dati anagrafici del richiedente, agli esiti delle fasi di ammissibilità e valutazione) in forma di pubblicazione secondo le norme che regolano la pubblicità degli atti amministrativi presso la Regione Toscana, e sul sito internet della Regione Toscana, per ragioni di pubblicità circa gli esiti finali delle procedure amministrative.

La Regione Toscana- Giunta regionale è il titolare del trattamento (dati di contatto: P.zza duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

Il Responsabile della protezione dei dati è il DPO di Regione Toscana (dati di contatto: email:/urp_dpo@regione.toscana.it<mailto:rpd@regione.toscana.it>).

I dati saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento (Settore Politiche di sostegno alle imprese) per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati agli atti dell'Archivio generale della Giunta regionale per il periodo di legge previsto per questa tipologia di documenti della pubblica amministrazione.

Responsabile del Trattamento:

1. Soggetto Gestore (Sviluppo Toscana SPA) nella persona del Direttore Generale protempore, domiciliato per la carica presso la sede legale di Firenze – viale Matteotti n. 60 cap 50132 Città Firenze

Ogni richiesta relativa all'accesso ai dati personali, alla rettifica degli stessi, alla limitazione o alla cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché l'opposizione al loro trattamento per motivi legittimi, dovrà essere inoltrata al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it <mailto:rpd@regione.toscana.it>/).

Ogni reclamo avverso il trattamento potrà essere proposto al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell'Autorità (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524).

10.2 Responsabile del procedimento, informazioni e contatti

Ai sensi della Legge n. 241/1990 e della L.R. n. 40/2009 il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive Dr.ssa Elisa Nannicini.

Il diritto di accesso²⁶ viene esercitato, mediante richiesta motivata scritta nei confronti del Settore Politiche di sostegno alle imprese della Direzione Attività produttive con le modalità di cui alla D.G.R. 02/10/2017 n. 1040;

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi può essere richiesta al seguente indirizzo di posta elettronica:

startupinnovative@sviluppo.toscana.it

10.3 Disposizioni finali

L'accettazione del finanziamento da parte del beneficiario costituisce accettazione della propria inclusione nell'elenco delle operazioni pubblicato ai sensi del Regolamento (CE) 1303/2013 art. 155, paragrafo 2.

I dati del beneficiario, disponibili nelle banche dati esterne, potranno essere trattati tramite il sistema antifrode della Commissione Europea ARACHNE, al fine di implementare specifici indicatori di rischio; tali indicatori potranno essere considerati ai fini del campionamento dei controlli previsti dal Sistema di Gestione e Controllo del Programma. Nell'ambito del sito del POR FESR, all'indirizzo https://www.regione.toscana.it/porcreo-fesr-2014-2020/sistemi-gestione-controllo, è presente il link al sito della Commissione Europea finalizzato a spiegare il processo e lo scopo dell'analisi dei dati operato da ARACHNE.

Ai fini del bando, tutte le comunicazioni alle imprese beneficiarie verranno effettuate tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), ivi compresa la comunicazione degli esiti della valutazione delle domande, L'indirizzo di PEC verrà reso noto alle imprese partecipanti con successiva comunicazione.

Analogamente, tutte le comunicazioni ufficiali all'Amministrazione regionale da parte di beneficiari che hanno presentato domanda (ad es., comunicazioni di varianti, richieste proroghe, ecc.) dovranno essere effettuate tramite PEC. A tal fine, le imprese partecipanti dovranno dotarsi di una propria casella PEC inserendone i riferimenti nella procedura online di presentazione della domanda definitiva.

Il Responsabile del procedimento si riserva la possibilità di integrare o modificare il presente bando, per effetto di prescrizioni comunitarie e nazionali intervenute entro il termine per l'invio delle domande di contributo. In tal caso, il Responsabile del procedimento pubblica sul BURT le modifiche intervenute e comunica le modalità per l'integrazione delle domande.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano le norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché le disposizioni dei piani e programmi regionali di riferimento settoriale.

L'Amministrazione regionale si riserva di applicare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione a nuovi orientamenti comunitari.

Di cui agli artt. 22 e segg. della Legge n. 241/1990 e agli artt. 5 e segg. della L.R. n. 40/2009.

11. RIFERIMENTI NORMATIVI

Atti normativi comunitari, nazionali e regionali, unitamente alle principali disposizioni di attuazione, di riferimento per l'applicazione del bando.

UNIONE EUROPEA

RACCOMANDAZIONE della Commissione n. 361 del 06-05-2003 relativa alla Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

REGOLAMENTO (CE) n. 794/2004, della Commissione, del 21-04-2004 recante disposizioni di esecuzione del Reg. n. 659/1999

REGOLAMENTO (CE) 29/10/2012 N. 1268/2012, RECANTE LE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE/EURATOM) N. 966/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE LE REGOLE FINANZIARIE APPLICABILI AL BILANCIO GENERALE DELL'UNIONE

REGOLAMENTO (CE) n. 1301/2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione"

REGOLAMENTO (CE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

Regolamento (CE) n. 651/2014, della Commissione, del 17-06-2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato (regolamento generale di esenzione per categoria1/2013

Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"

Comunicazione della Commissione C(2020) 1863 del 19.03.2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19;

NAZIONALE

REGIO DECRETO 16-03-1942, n. 267 "Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa"

DECRETO LEGGE 12-09-1983, n. 463, convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638 "Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini"

LEGGE 19-03-1990, n. 55 "Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale"

LEGGE 07-08-1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"

D.M. Tesoro 22-04-1997 "Attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per gli anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 09-05-1997 "Efficacia della garanzia fideiussoria di cui al decreto ministeriale 22-04-1997 di attuazione dell'art. 56, comma 2, della Legge 06-02-1996 n. 52 recante atto di fideiussione per anticipi delle quote di cofinanziamento nazionale degli interventi di politica comunitaria"

LEGGE 27-12-1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" art. 24, commi 32, 33 e 36 (Disposizioni in materia di riscossione)

D.LGS. 31-03-1998, n. 123 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese"

D.LGS. 10-03-2000, n. 74 "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"

D.P.R. 28-12-2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"

D.LGS. 08-06-2001, n. 231 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"

D.P.R. 14-11-2002, n. 313 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti"

D.LGS. 10-02-2005, n. 30 "Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 07-03-2005, n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale"

D.M. Attività Produttive 18-04-2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione delle PMI"

D.M. MIUR 06-12-2005 "Modifica al D.M. n. 593/2000 - Nuova definizione comunitaria di piccola e media impresa"

D.P.C.M. 23-05-2007 "Disciplina delle modalità con cui è effettuata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, concernente determinati Aiuti di Stato, dichiarati incompatibili dalla Commissione Europea"

D.M. MIUR 02-01-2008 "Adeguamento delle disposizioni del DM 08-08-2000, n. 593, alla Disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione, di cui alla Comunicazione 2006/C323/01 - Nota esplicativa del 15-05-2008"

D.LGS. 09-04-2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della L. n. 123/2007 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (Infortuni sul Lavoro)

D.P.R. 05-02-2018, n. 196 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilita' delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020

D.M. Sviluppo Economico 13-01-2010, n. 33 "Regolamento di attuazione del Codice della Proprietà Industriale"

D.LGS. 27-01-2010, n. 39 "Attuazione della Direttiva 2006/43/CE del Parlamento e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati"

DIRETTIVA del Ministro della P.A. e della semplificazione n. 14/2011 del 22-12-2011 "Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 15 della Legge 12-11-2011 n. 183"

D.L. 24-01-2012, n. 1 "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività" (c.d. Decreto Cresci Italia) convertito con modificazioni dalla L. 24/03/2012, n. 27

D.L. 07-05-2012, n. 52 "Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica, convertito con modificazioni dalla L. 06/07/2012, n. 94"

LEGGE 06-11-2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

DELIBERA. 14-11-2012 - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62"

D.M. Lavoro e Politiche Sociali 13-03-2013 "Certificazione dei crediti e rilascio del DURC – primi chiarimenti"

D. LGS. 14-04-2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"

Circ. INPS del 21-10-2013, n. 40 "Chiarimenti sul rilascio anche in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi"

D.M. 14-01-2014 "Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario"

DECRETO 20 -02- 2014, n. 57 – MEF-MISE "Regolamento concernente l'individuazione delle modalità in base alle quali si tiene conto del rating di legalità attribuito alle imprese ai fini della concessione di finanziamenti"

D.L. 20-03-2014, n. 34, convertito dalla L. 16-05-2014 "Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva"

D.M. 30-01-2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC)

LEGGE 22-05-2015, N. 68 "Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente"

L. n. 208 del 28-12-2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2016)"

D.Lgs. 18-04-2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici"

D.Lgs. 12-05-2016, n. 75 "Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI.

DELIBERA 13-07-2016 - AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - "Modifiche al regolamento attuativo in materia di rating di legalità".

D.Lgs. 25-05-2016, n. 97 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

REGIONE TOSCANA

DELIBERA G.R. n. 1058 del 01-10-2001 "Direttiva per l'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione della documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28-12-2000 n. 445"

L.R. 26-01-2004, n. 1 del "Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "rete telematica regionale Toscana"

L.R. 13-07-2007, n. 38 "Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro"

DELIBERA G.R. n. 1019 del 01-12-2008 "POR CReO 2007-2013 Fesr. Asse 1.Modalità di valutazione programmi di investimento in ricerca, sviluppo e innovazione (RSI).Orientamenti agli Uffici regionali."

L.R.27-04-2009, n. 20 "Disposizioni in materia di ricerca e innovazione"

L.R. 23-07-2009, n. 40 "Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa"

L.R. 05-10-2009, n. 54 "Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza"

DECISIONE G.R. n. 3 del 23-07-2012 "Indirizzi agli uffici in merito alla copertura fideiussoria sugli anticipi sui contributi. Indicazioni generali in merito ai soggetti fideiubenti - L.R. 35/2000"

DECISIONE G.R. n. 36 del 30-07-2012 "Indirizzi agli Uffici Regionali in merito ai casi di fallimento o altre procedure concorsuali per imprese sovvenzionate - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 965 del 29-10-2012 "Indirizzi per la semplificazione della rendicontazione - Estensione ai contributi cofinanziati con le risorse del bilancio regionale e con risorse nazionali - POR CReO FESR 2007-2013"

DELIBERA G.R. n. 359 del 20-05-2013 "Definizione delle soglie di rimborso a favore della Regione Toscana da parte delle imprese in caso di rinuncia o revoca del contributi, ai sensi della L.R. 20-03-2000 n. 35, art. 9, comma 3 sexies"

DECISIONE G.R. n. 4 del 07-05-2014 "Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l'erogazione di finanziamenti"

DELIBERA G.R. n. 917 del 27-10-2014 "Definizione del tasso d'interesse da applicare alle revoche di contributi concessi ai sensi della L.R. n. 35/2000"

L.R. 07-01-2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla I.r. 20/2008"

DECISIONE G.R. n. 4 del 25-10-2016 "Decisione di Giunta relativa all'obbligo di sospendere i contributi regionali alle imprese in caso di reati in materia di lavoro"

DELIBERA G.R. n. 240 del 20-03-2017 "POR-FESR 2014-2020. Estensione del Programma ai liberi professionisti"

DECISIONE G.R. n. 4 del 09-05-2017 "L.r. n.35/2000. Procedure concorsuali ex R.D. n. 267/1942. Individuazione delle modalità operative e delle azioni da attivare nei confronti di imprese beneficiarie di concessioni, sovvenzioni, contributi, vantaggi economici ai sensi dell'art. 12 della L. 241/1990"

L.R. 05-06-2017, n. 26 "Disposizioni in materia di diritto di accesso, di pubblicità e trasparenza per consiglieri regionali, assessori e organi di garanzia. Modifiche alla L.R. 40/2009 ed alla L.R. 55/2014"

DELIBERA G.R. n. 990 del 18-09-2017 "L.r. 35/2000, art. 9, comma 3 sexies. Definizione di nuovi importi da applicarsi alle imprese quale rimborso forfetario delle spese nel caso di rinunce o provvedimenti di revoca di importi pari o inferiori a Euro 5000,00"

DELIBERA G.R. n. 1040 del 02-10-2017 "Adozione dei provvedimenti organizzativi in ordine all'accesso ed alla conoscenza dei dati e dei documenti amministrativi della Regione Toscana di cui alla L.R. 26/2017. Revoca della DGR 726/2011"

L.R. 12-12-2017, n. 71 "Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese"

- L.R. n. 71 del 15/12/2017 e ss.mm.ii., della L.R. n. 16 del 3 marzo 2020 "Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla I.r. 71/2 017"
- DGR n. 565/2020 "Approvazione degli elementi essenziali per l'attivazione di un bando attuativo dell'azione 1.4.1. del POR FESR Toscana 2014/2020, ai sensi dell'art. 4 della L.R. n. 16/2020"